



Estratto di delibera n. 24 del 03/12/2020

Omissis

Modalità sostitutive partecipazione dei praticanti alle udienze per periodo oltre il 30.11.2020
Il COA,

- richiamata la propria deliberazione in data 25 giugno 2020 punto 2 verbale riunione n. 13/2020, con cui venivano adottate modalità sostitutive della partecipazione del praticante alle udienze mediante relazioni aggiuntive per il periodo dal 12 maggio 2020 al 30 novembre 2020;
- vista la nota del Presidente del Tribunale di Aosta prot. n. 1428 in data 6 novembre 2020, ad oggetto *“Aggiornamento e integrazione delle linee guida per lo svolgimento delle udienze civili e penali*, ove (penultimo paragrafo) è stabilito che *“I praticanti avvocati non possono essere ammessi alle udienze civili e penali, salva la possibilità per gli stessi di partecipare alle udienze da remoto*;
- considerato che, in ragione delle medesime linee-guida e del loro aggiornamento e integrazione, nonché di altre previsioni come, per i giudizi amministrativi, l'art. 25, comma 2, D.L. 137/2020 (che relativamente al periodo dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 ha previsto che, salva la possibilità di chiedere la discussione da remoto con mezzi telematici, gli affari amministrativi in trattazione passano in decisione sulla base degli atti, senza discussione orale), le poche udienze che si tengono si svolgono in genere non di presenza, ma con l'attività defensionale orale ordinariamente surrogata da note d'udienza o da memorie;
- preso atto della immutata necessità dei praticanti avvocati di raccogliere e documentare le udienze per il completamento della pratica o del singolo semestre;
- ritenuto che permangono le ragioni che avevano determinato il COA ad adottare la sopra citata deliberazione in data 25 giugno 2020 punto 2 verbale riunione n. 13/2020 per il periodo dal 12 maggio 2020 al 30 novembre 2020;
- ritenuto di dover adottare una nuova deliberazione, recante medesime modalità sostitutive per il periodo dal 1° dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021, fatta salva l'adozione di successive e diverse deliberazioni in relazione alle modifiche normative e organizzative che dovessero intervenire in relazione allo svolgimento delle udienze civili, penali e amministrative;

delibera



quanto segue:

- 1) Il praticante, che non sia in grado di assistere nemmeno da remoto al numero minimo di udienze (VENTI) richiesto dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 70/2016, potrà sostituire l'incombente con il deposito, in aggiunta alle relazioni già previste, di ulteriori relazioni dove dovrà affrontare tematiche processualistiche reperibili nei fascicoli dello studio ove svolge il tirocinio, che dovrà documentare avanti all'Ordine, anche se non seguiti direttamente dal praticante.
- 2) Ogni relazione aggiuntiva potrà sostituire al massimo quattro udienze e dovrà illustrare le problematiche e le difficoltà processuali, anche pratiche, insorte nella controversia oggetto del fascicolo esaminato.
- 3) La presente modalità sostitutiva vale dalla data del 1° dicembre 2020 e fino alla data del 30 giugno 2021.
- 4) In ogni caso, il semestre di tirocinio professionale, all'interno del quale ricade, anche solo parzialmente, il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, si considererà svolto anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze (VENTI) richiesto dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 70/2016;
- 5) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell'Ordine e darne comunicazione a tutti gli Avvocati e Praticanti iscritti.

Omissis